


Il regime di franchigia IVA in altri Stati UE da parte di soggetti italiani

 Circolari 24 Fisco | 4 febbraio 2026 | di Michele Brusaterra

Attraverso la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'istituto del regime di franchigia transnazionale ai fini IVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 ed introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024.

La disciplina generale

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le Piccole Imprese e la Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE (UE) e 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, il decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l'istituto del regime di franchigia transnazionale ai fini IVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, inserendo all'interno del DPR n. 633 del 1972 il nuovo Titolo V-ter che contiene gli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies (si vedano Circolari 24 Fisco del 6, 9 e 10 dicembre 2024).

Mentre con provvedimento del 30 dicembre 2024, è stata data attuazione alle disposizioni in materia di regime di franchigia IVA individuando le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 marzo 2025), con provvedimento del 28 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all'articolo 70-undicies del DPR n. 633 del 1972, e le relative istruzioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 aprile 2025) e con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025 sono state apportate modifiche al citato provvedimento del 30 dicembre 2024 (si veda Circolare 24 Fisco del 12 dicembre 2025), attraverso la corposa circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul predetto istituto anche con riferimento all'applicazione del regime di franchigia transnazionale in altri Paesi UE da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia.

Nella disciplina unionale in vigore fino al 31 dicembre 2024 il regime di franchigia era riservato, a determinate condizioni, alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA era dovuta. In base al predetto regime di franchigia, che operava solo in ambito nazionale, il soggetto passivo:

- › non addebita l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
- › non detrae l'IVA versata a monte;
- › fruisce di importanti agevolazioni in tema di adempimenti.

Al fine di rivedere il regime di franchigia in un'ottica di semplificazione, la disciplina è stata rivisitata a livello europeo e recepita, come detto, a livello nazionale con novità che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025 e che hanno comportato che al livello nazionale già esistente attraverso il così detto regime forfetario, è stato aggiunto il livello transfrontaliero. Pertanto, i soggetti stabiliti in un determinato Stato membro possono ora effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti, applicando il regime di franchigia transfrontaliero, previa apposita identificazione nel solo Stato di stabilimento.

Sottolinea l'Agenzia delle entrate che il regime di franchigia riguarda solo le operazioni attive (c.d. output), mentre non sono interessate dal regime stesso le operazioni passive (c.d. input), con la conseguenza, tra l'altro, che il soggetto passivo potrebbe doversi identificare, ai fini IVA, anche nello Stato di esenzione qualora si dovesse trovare a essere debitore d'imposta, come, ad esempio, in presenza di particolari tipologie di acquisti, come gli acquisti intracomunitari, ovvero acquisti in reverse charge.

Mentre non possono aderire al regime di franchigia i soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea, anche qualora tali soggetti dovessero operare attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Stati membri, un soggetto può scegliere di operare in franchigia in alcuni Stati membri (Stati di esenzione), chiedendo l'autorizzazione al proprio Stato di stabilimento che, alla fine del procedimento attribuisce il suffisso EX, e di identificarsi in altri Stati membri applicando, in questo ultimo caso, le regole IVA ordinarie.

Ciascuno Stato membro dell'Unione europea può, quindi, rivestire, a seconda dei casi:

- › il ruolo di Stato di stabilimento per i soggetti che hanno la sede in tale Stato e che ivi facciano richiesta per aderire al regime di franchigia;
- › il ruolo di Stato di esenzione qualora in tale Stato operino in esenzione soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione per il regime di franchigia dal proprio Stato di stabilimento.

Il regime di franchigia non trova applicazione con riferimento alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione. Per queste ultime, è il soggetto che applica il regime di franchigia che si deve informare nello Stato di esenzione quali sono eventualmente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi escluse.

I soggetti che applicano il regime di franchigia:

- › non esercitano la rivalsa dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell'Unione europea (operazioni di output di cui si è detto sopra);
- › non hanno diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti che sono afferenti alle operazioni attive effettuate in franchigia (operazioni di input di cui si è detto sopra);
- › devono rispettare il requisito fondamentale del volume d'affari annuo, che non può essere superiore alla soglia massima di euro 100.000 di volume d'affari complessivo nell'Unione europea e alla soglia stabilita da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate (in Italia la soglia massima è di euro 85.000 prevista per i forfettari).

L'articolo 70-terdecies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, fornisce una definizione di volume d'affari stabilendo che esso è rappresentato dal «*valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile*». Quindi, per la determinazione del volume d'affari imputabile a ciascuno Stato membro si deve tenere conto di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti nel singolo Stato secondo le norme unionali. In Italia, per esempio, rilevano:

- › le cessioni nazionali di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato;
- › le esportazioni di beni dall'Italia verso un Paese terzo;
- › le cessioni intracomunitarie di beni trasportati o spediti dall'Italia in un altro Stato membro;
- › le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall'Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, qualora l'ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non abbia superato, sia nell'anno solare precedente sia in quello in corso, euro 10.000 e il cedente non abbia optato per l'imposizione nello Stato di destinazione. In caso contrario, tali operazioni confluiscono nel volume d'affari dello Stato membro, di esenzione o meno, in cui sono territorialmente rilevanti.

Non concorrono, invece, alla determinazione della soglia di volume d'affari

- › le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali;
- › le operazioni esenti di cui all'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10;
- › il valore degli acquisti nazionali o intracomunitari di beni e servizi, nel caso in cui il soggetto passivo sia tenuto agli adempimenti in qualità di acquirente e sia debitore d'imposta in forza del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Il regime di franchigia applicato in altri Stati membri

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Possono optare per il regime di franchigia all'interno dello Stato di esenzione anche i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che in Italia non applicano il regime forfetario, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, o a seguito di opzione, avendo deciso di adottare il regime ordinario, ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, visto che per questi il regime forfetario è precluso. Possono, altresì, optare per il regime di franchigia anche i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno.

Come già si è fatto cenno, non possono, invece, accedere al regime di franchigia:

- › le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti o altri Stati membri;
- › i soggetti passivi non stabiliti in Italia che si siano ivi identificati ai fini IVA;
- › le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dall'Unione europea.

Pertanto, per i soggetti passivi d'imposta nazionali, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche come, ad esempio, società ed enti, l'Italia costituisce lo Stato membro di stabilimento, al quale devono essere inviate

- › la comunicazione preventiva e
- › le comunicazioni trimestrali

e al quale devono essere comunicate eventuali variazioni o la cessazione del regime, sia per scelta volontaria, sia per il superamento delle soglie. Lo Stato italiano, poi, in quanto Stato di stabilimento, è tenuto a verificare, interloquendo con ciascuno Stato di esenzione, i requisiti per l'accesso al regime di franchigia negli Stati membri richiesti.

Per accedere al regime di franchigia transfrontaliero, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, tramite procedura web, una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, che deve valutare l'istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto che ha effettuato la richiesta intende operare. Le informazioni minime che devono essere fornite sono quelle previste dall'articolo 70-octiesdecies del DPR n. 633 del 1972, e dal provvedimento del 30 dicembre 2024, che si riportano nella tabella che segue.

Informazioni minime da inserire nella comunicazione preventiva per accedere al regime di franchigia transfrontaliero:

- il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il proprio domicilio fiscale;
- il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi che, ai fini IVA, siano stati assegnati da altri Stati membri di esenzione;
- lo Stato o gli Stati di esenzione in cui intende avvalersi del regime di franchigia;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti quello di trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (nel caso in cui gli Stati di esenzione in cui il soggetto intende avvalersi del regime di franchigia abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata);
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nell'anno civile in corso, in relazione al periodo precedente la trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (nel caso in cui gli Stati di esenzione in cui il soggetto intende avvalersi del regime di franchigia abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata);
- attività prevalente e attività secondarie;
- eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa;
- dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione.

L'attribuzione del suffisso EX, che deve effettuare l'Agenzia delle entrate, si articola nei seguenti passaggi:

- › il contribuente deve predisporre e trasmettere la comunicazione preventiva mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- › l'Agenzia delle entrate, previo riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, delle informazioni contenute nella comunicazione, deve trasmettere la comunicazione stessa agli Stati di esenzione per i quali il contribuente ha chiesto di fruire del regime di franchigia;
- › l'Agenzia delle entrate, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, in caso di esito positivo delle interlocuzioni con uno o più Stati assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia. In caso di mancata risposta da parte di uno o più Stati di esenzione entro il citato termine di 35 giorni, l'Agenzia delle entrate assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.

Precisa l'Agenzia delle entrate che *«nel conteggio dei "giorni lavorativi" si intende compreso qualsiasi giorno con l'eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi sia dello Stato di stabilimento sia dello Stato di esenzione»*.

Nel caso in cui tutte le verifiche effettuate diano esito positivo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto passivo l'assegnazione del suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA italiana. Dalla data di tale comunicazione, il soggetto passivo stabilito in Italia può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in esenzione IVA negli Stati membri per i quali è stato ammesso al regime di franchigia.

Se, invece, lo Stato membro di esenzione nel predetto periodo di 35 giorni lavorativi o nel più ampio termine richiesto dal medesimo Stato, dovesse opporre il rifiuto alla richiesta di accesso al regime di franchigia presentata dal soggetto passivo, l'Agenzia delle entrate deve notificare a tale soggetto passivo il rifiuto e le ragioni dello stesso. Il soggetto passivo può verificare la propria posizione nei confronti degli Stati di esenzione attraverso la procedura web di cui si è detto sopra.

Se a seguito dell'invio della comunicazione preventiva, il soggetto passivo dovesse rilevare la presenza di dati errati o incompleti, egli può correggere la comunicazione stessa entro cinque giorni lavorativi dall'invio, trasmettendo una comunicazione sostitutiva con i dati corretti. In questo caso, i termini decorrono dall'invio della comunicazione sostitutiva.

Il soggetto passivo stabilito in Italia, che è già stato ammesso al regime di franchigia transfrontaliero, è tenuto ad aggiornare la comunicazione preventiva, senza dover includere le informazioni già fornite nelle comunicazioni precedenti, quando:

- › risulta essere intervenuta una variazione delle informazioni di cui si è detto sopra;
- › intenda avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nella precedente comunicazione preventiva. In questo caso scattano le tempistiche già sopra indicate;
- › intenda cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.

Sul fronte degli adempimenti periodici, l'articolo 70-unvicies, del DPR n. 633 del 1972, prevede che i soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del regime transfrontaliero di franchigia devono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, per ogni trimestre dell'anno civile, l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, oppure l'assenza di operazioni, effettuate:

- › in Italia e
- › in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La prima comunicazione trimestrale deve essere compilata tenendo conto della data di ammissione al regime. Più in particolare, qualora l'ammissione al regime sia avvenuta nello stesso trimestre civile di quello della comunicazione preventiva, la comunicazione trimestrale deve riportare l'ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e la fine del trimestre.

Se, invece, l'ammissione al regime di franchigia sia avvenuta nel trimestre civile successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono essere compilate e presentate due distinte comunicazioni trimestrali:

- › la prima che riguarda il trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato autorizzato ad avvalersi del regime di franchigia e che deve contenere tutte le operazioni effettuate nel predetto periodo, incluse quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al regime;
- › la seconda, che riguarda il trimestre precedente rispetto a quello di ammissione. In tale comunicazione devono confluire le sole operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e l'ultimo giorno del trimestre.

Termini per l'invio della comunicazione trimestrale:

- **Trimestre da gennaio a marzo:** entro il 30 aprile.
- **Trimestre da aprile a giugno:** entro il 31 luglio.
- **Trimestre da luglio a settembre:** entro il 31 ottobre.
- **Trimestre da ottobre a dicembre:** entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Mentre i termini sopra indicati non vengono spostati al primo giorno lavorativo successivo qualora dovessero cadere di sabato o di domenica o in un giorno festivo, il mancato invio della comunicazione trimestrale è punito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997, e cioè con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Nel caso in cui il soggetto passivo presenti la comunicazione trimestrale con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prestabilita, oppure nel caso in cui dovesse inoltrare con un ritardo anche pari o inferiore a 30 giorni due comunicazioni trimestrali consecutive, l'Agenzia delle entrate deve informare gli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

Può essere presentata una comunicazione trimestrale correttiva entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento, solo nei seguenti casi:

- › correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
- › venir meno, in tutto o in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.

La comunicazione correttiva, oltre al dato modificato deve riportare anche tutte le informazioni già trasmesse in precedenza e l'ultima presentata sostituisce tutte le precedenti.

Visto che nella comunicazione trimestrale vanno indicati separatamente i volumi di affari per ogni singola attività, qualora lo Stato di esenzione abbia previsto diverse soglie di franchigia per ciascuna attività, al fine di poter verificare quale sono le soglie fissate è necessario accedere al sito web della Commissione europea al seguente indirizzo: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en (pagina denominata National VAT rules".

Il regime di franchigia può cessare

- › volontariamente, qualora il soggetto passivo stabilito in Italia non voglia più avvalersi di tale regime in uno o più Stati membri di esenzione, ovvero
- › obbligatoriamente.

Per quanto riguarda la cessione volontaria, l'articolo 70-duovicies, comma 1, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che essa ha effetto «*a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo*».

Il soggetto che cessa il regime di franchigia solo in alcuni Stati, continuando ad applicarlo in uno o più altri Stati, deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate in esenzione e, successivamente, in regime ordinario, nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime. Qualora il soggetto volesse chiedere nuovamente di poter accedere al regime di franchigia in uno o più Stati con riferimento ai quali aveva comunicato la cessazione, deve inviare all'Agenzia delle entrate un aggiornamento della comunicazione preventiva ovvero una nuova comunicazione nel caso in cui abbia precedentemente comunicato la cessazione da tutti gli Stati.

Per quanto concerne la cessazione obbligatoria, l'articolo 70-duovicies, comma 1, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, individua due casi:

- › il soggetto passivo stabilito in Italia ha superato la soglia nazionale di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia, oppure
- › lo Stato di esenzione comunica che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia.

In entrambi i casi, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato. Si possono verificare le situazioni che vengono riportate nella tabella che segue qualora il soggetto passivo applichi sia il regime transfrontaliero di franchigia sia il regime forfetario nazionale e si trovi a dover superare la soglia nazionale fissata da uno o più Stati di esenzione.

Fattispecie che si possono verificare dal superamento delle soglie di esenzione:

- **Non viene superata anche la soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea:** il soggetto continua a operare in regime di franchigia negli altri Stati di esenzione per i quali la soglia nazionale non è stata superata.
- **Viene superata anche la soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea:** il soggetto cessa di applicare il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, potendo, tuttavia, continuare ad applicare il regime forfetario al ricorrere delle condizioni normativamente previste (ad esempio, incassi complessivi non superiori a euro 100.000).
- **Viene superata anche la soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la soglia di euro 100.000 di incassi:** il soggetto cessa di applicare sia il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sia il regime forfetario nel territorio dello Stato.

Il superamento in corso d'anno della soglia di euro 100.000 di volume d'affari nell'unione europea comporta:

- › la decadenza dal regime di franchigia transfrontaliero a decorrere dalla data di effettuazione dell'operazione che ha comportato il superamento; a partire da quel momento il soggetto passivo dovrà applicare il regime ordinario con l'eventuale identificazione nei diversi Stati membri;
- › la trasmissione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il superamento della soglia, di un'apposita comunicazione trimestrale all'interno della quale va anche riportata la data di tale evento e il valore delle operazioni effettuate dall'inizio del trimestre in corso fino alla medesima data.

Si evidenzia, infine, che il provvedimento del 10 dicembre 2025 dispone che la cessazione dell'attività in regime di franchigia si presume, in assenza di informazioni contrarie, qualora trascorrono otto trimestri civili durante i quali vengono trasmesse dal soggetto passivo comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di esenzione e contestualmente non risultino trasmessi all'Agenzia delle entrate attraverso SdI i dati di operazioni verso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione (c.d. estero). In questi casi viene disattivato il suffisso EX e l'Agenzia delle entrate provvede ad inviare messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati.

Si ricorda che...

- I soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione.
- Possono optare per il regime di franchigia all'interno dello Stato di esenzione anche i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che non hanno optato per il regime forfetario e quelli diversi dalle persone fisiche.

I punti salienti

La normativa

Recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le Piccole Imprese e alla Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, il decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l'istituto del regime di franchigia transnazionale ai fini IVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

I provvedimenti

Con provvedimento del 30 dicembre 2024, è stata data attuazione alle disposizioni in materia di regime di franchigia IVA individuando le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 marzo 2025), con provvedimento del 28 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all'articolo 70-undecies del DPR n. 633 del 1972, e le relative istruzioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 aprile 2025) e con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025 sono state apportate modifiche al citato provvedimento del 30 dicembre 2024 (si veda Circolare 24 Fisco del 12 dicembre 2025).

La circolare

Attraverso la corposa circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul predetto istituto.

L'ambito soggettivo

Possono optare per il regime di franchigia all'interno dello Stato di esenzione anche i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che in Italia non applicano il regime forfetario, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, o a seguito di opzione, avendo deciso di adottare il regime ordinario, ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, visto che per questi il regime forfetario è precluso. Possono, altresì, optare per il regime di franchigia anche i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno.
